



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del senatore CONSIGLIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 2013

Modifica all’articolo 59 della Costituzione in materia
di nomina dei senatori a vita

ONOREVOLI SENATORI. - Nelle ultime tre legislature il ruolo dei senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica tra i cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario è notevolmente mutato, e per questa ragione si è sviluppata una rinnovata attenzione su questa figura istituzionale.

È necessario evidenziare che la dottrina si è occupata dei senatori a vita soltanto nel merito interpretativo della disciplina *ex* articolo 59 della Costituzione sul numero dei senatori che possono essere nominati da ciascun Presidente della Repubblica: questo accadde in particolar modo a seguito dell'interpretazione estensiva che di tale disciplina fu data prima dal Presidente Pertini e poi dal Presidente Cossiga.

Tutto ciò premesso, è necessario però affrontare questo dibattito alla luce degli scenari che si sono venuti a configurare a partire dalla XV legislatura, da quando la presenza dei senatori a vita ha condizionato fortemente nei numeri gli equilibri di tenuta dei governi che si sono succeduti. In questi ter-

mini i senatori a vita hanno nelle ultime legislature rappresentato spesso un'ancora di salvataggio per governi sostenuti da maggioranza esigue.

È necessario poi soffermarsi su un altro aspetto di fondamentale importanza: ormai difatti sembrano maturi i tempi per addivenire ad una riforma della parte seconda della Costituzione che porterà senza ombra di dubbio al superamento del bicameralismo perfetto, alla istituzione di una seconda Camera delle regioni ed alla riduzione del numero dei parlamentari. Queste riforme sono necessarie se si vuole finalmente ridisegnare il sistema Paese in modo più moderno ed efficace ma serviranno anche per apportare una razionalizzazione nei costi della spesa pubblica. Il presente disegno di legge costituzionale è diretto pertanto a modificare l'articolo 59 della Costituzione prevedendo che la carica di senatore a vita sia soltanto ed esclusivamente una onorificenza, ed evitando quindi che la facoltà di nomina da parte del Presidente della Repubblica dei senatori a vita possa in qualche modo inficiare la volontà popolare espressa con il voto.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 59 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il Presidente della Repubblica attribuisce ai senatori a vita nominati l'onorificenza di "senatore a vita".

I senatori a vita non beneficiano di indennizzi, vitalizi e rimborsi spese».

2. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono nella carica, senza l'esercizio del diritto di voto.

